



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E
DI QUALUNQUE ALTRO BENEFICIO A FAVORE DI SOGGETTI TERZI**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 7 del 28 Febbraio 2011,
dichiarata immediatamente eseguibile

In vigore dal 28/02/2011

Modificato con delibera CC n. 30 del 28/04/2011



Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in attuazione della legge 241/1990 (art. 12), in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione e in applicazione degli artt. 2 e 30 dello Statuto del Comune di Vinci, disciplina la concessione di patrocini, contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.

Finalità del presente regolamento è disciplinare , razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale.

Esso trova applicazione solo nei casi quivi disciplinati.

Art. 2 - Ambiti di intervento

Il Comune, può disporre con le modalità previste dai successivi articoli la concessione di patrocini, contributi in denaro o altri benefici economici qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio-assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative e di sostegno alla famiglia, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie, di sviluppo della cooperazione e della solidarietà internazionale, di promozione e affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici disciplinati dal presente regolamento è la compatibilità dell'attività e delle iniziative con i programmi, gli obiettivi e le attività dell'Ente , quali risultano dai suoi atti di programmazione economico finanziaria, tale da configurare i soggetti proponenti come soggetti ausiliari delle attività dell'ente ovvero espressione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa

Art. 3 - Soggetti destinatari

La concessione del patrocinio, di un contributo in denaro e di altri benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di :

- soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro, con sede nel territorio comunale e ivi operanti nei settori indicati all'art. 2;
- soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro, senza una sede nel territorio comunale, qualora promuovano iniziative e attività di particolare interesse nei settori indicati all'art. 2, da valutarsi caso per caso;
- soggetti che perseguono attività lucrative, in via assolutamente eccezionale e per eventi di portata straordinaria, che possano avere una chiara ricaduta positiva sulla generalità della popolazione;



E' vietato concedere patrocini o erogare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma o modo erogati, a favore di formazioni politiche o loro articolazioni, così come previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell'art 4. della legge 18 novembre 1981 n. 659. Le iniziative non devono incorrere nei divieti legali effigiati dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 in materia di sponsorizzazioni.

Art. 4 – Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati dai soggetti terzi indicati nell'art. 3, negli ambiti di intervento di cui all'art. 2.

Il patrocinio può comportare la concessione dei contributi in danaro o di altri benefici economici ai sensi del successivo articolo 6.

La concessione di patrocinio, su proposta dell'ufficio Segreteria del Sindaco, è deliberata dalla Giunta Comunale entro venti giorni dalla sua presentazione al comune di Vinci. L'ufficio Segreteria del Sindaco segue l'istruttoria e ne comunica l'esito al richiedente.

Tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati devono recare la dicitura "con il patrocinio del Comune di Vinci" e riprodurre lo stemma municipale.

Art. 5 - Contributo in denaro

I contributi sono le erogazioni in denaro elargite ai soggetti di cui all'art. 3 per l'effettuazione di iniziative, manifestazioni, progetti nell'ambito individuato dall'art. 2;

I contributi possono essere ordinari per l'attività svolta annualmente dal soggetto terzo o straordinari relativi ad una specifica iniziativa;

La richiesta di contributo in denaro o degli altri benefici di cui al successivo articolo 6, è istruita dal dirigente del settore competente o, se nominato, dal responsabile del procedimento ed è valutata dalla Giunta Comunale entro trenta giorni dalla sua presentazione al Comune di Vinci. La Giunta decide con deliberazione. Gli atti di erogazione nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti da Dirigente del settore competente, che ne informa l'ufficio Segreteria del Sindaco.

Art. 6 - Altri benefici economici

Gli altri benefici economici che non si sostanziano in erogazione diretta di contribuzione sono i seguenti:

- Esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità, dal diritto sulle pubbliche affissioni e dalla Tosap nei casi previsti dagli artt. 17,21 e 49 del Dlgs 507/1993;
- Riduzione del 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nei casi previsti dagli artt. 16 e 20 del Dlgs. 507/1993;



- Riduzione dell'80% della Tosap in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive ai sensi dell'art. 45 c.7 del D.Lgs. 507/1993;
- Uso temporaneo, gratuito o agevolato di beni mobili previa richiesta;
- Uso temporaneo, gratuito o agevolato di beni immobili del comune previa richiesta;
- Targhe, trofei, coppe, pubblicazioni, omaggi di rappresentanza previa richiesta.

Art. 6 bis - Onlus e Associazioni di promozione sociale

1. I soggetti giuridici qualificati "ONLUS" ai sensi del D. Lgs, n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, qualora ne facciano richiesta, previa istruttoria dell'ufficio, sono esentate dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tosap.
2. Le associazioni di promozione sociale disciplinate dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni, qualora ne facciano richiesta, previa istruttoria dell'ufficio, sono ammesse alla riduzione dell'80% dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tosap.
3. Ai soggetti indicati nei precedenti punti 1) e 2) si applica l'art. 6 per quanto riguarda i benefici economici dell'uso di beni mobili, immobili, targhe, trofei, coppe, pubblicazioni e omaggi di rappresentanza.

Art. 7 - Modalità di richiesta

La richiesta di patrocinio, contributo o altri benefici economici deve essere presentata al Sindaco del Comune di Vinci, in carta libera, sul modulo predisposto dal Comune, disponibile presso i competenti uffici comunali, o scaricabile dal sito web del comune di Vinci e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo (nel caso non fossero già depositate presso il comune di Vinci) e le eventuali modifiche successive;
- b) elenco e generalità di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità, durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti);
- c) programma delle attività e iniziative previste o relazione sulle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- d) relativo piano finanziario (ove necessario);

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

La richiesta dovrà pervenire al Comune:



- almeno 30 giorni prima dell'iniziativa che si intende attuare se si chiede solo il patrocinio.
- almeno 60 giorni prima negli altri casi.

A discrezione della giunta comunale, potranno comunque essere valutate le domande pervenute oltre i termini indicati.

Art. 8 - Criteri di valutazione

I patrocini, i contributi in denaro e gli altri benefici economici di cui al presente Regolamento vengono concessi sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) rispondenza con gli ambiti di intervento di cui all'art.2 del presente regolamento nonché con le finalità istituzionali dell'ente;
- b) rilevanza sul territorio comunale;
- c) rilevanza in considerazione dell'entità dei soggetti fruitori anche in relazione all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- e) rappresentatività del soggetto richiedente;

Art. 9 - Istruttoria e Comunicazioni

Nel caso in cui la richiesta di patrocinio non venga accolta la comunicazione del mancato accoglimento viene effettuata dall'ufficio Segreteria del Sindaco.

Se la richiesta di contributi in denaro o altri benefici economici non viene accolta, il responsabile del procedimento o il dirigente del settore competente deve darne comunicazione scritta al soggetto richiedente.

Art. 10 - Rendicontazione

Nel caso di concessione di contributi in denaro i soggetti terzi dovranno presentare un apposito rendiconto delle spese sostenute e dell'attività svolta con il concorso dell'aiuto economico pubblico.

Il rendiconto dovrà essere presentato a conclusione dell'iniziativa e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dell'attività.

Il rendiconto, laddove è oggettivamente possibile e in particolare in caso di concessione di contributi straordinari, dovrà essere corredato da documentazione di spesa consistente in copia delle fatture o ricevute.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da benefici futuri.

Art. 11 - Albo dei beneficiari

L'amministrazione comunale allo scopo di dare attuazione anche a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 2000, n. 118, istituisce un apposito albo



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

dei beneficiari, aggiornato annualmente, che viene pubblicato mediante affissione all'Albo on line.

L'ufficio di Segreteria comunale provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'albo, in base agli elenchi predisposti dai settori interessati entro il 31 marzo di ciascun anno.



INDICE

| | |
|---|----------|
| ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ..... | 2 |
| ART. 2 - AMBITI DI INTERVENTO | 2 |
| ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI..... | 2 |
| ART. 4 – PATROCINIO..... | 3 |
| ART. 5 - CONTRIBUTO IN DENARO | 3 |
| ART. 6 - ALTRI BENEFICI ECONOMICI..... | 3 |
| ART. 6 BIS - ONLUS E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE..... | 4 |
| ART. 7 - MODALITÀ DI RICHIESTA | 4 |
| ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE | 5 |
| ART. 9 - ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI | 5 |
| ART. 10 - RENDICONTAZIONE | 5 |
| ART. 11 - ALBO DEI BENEFICIARI | 5 |